

## CAPITOLO TERZO

### DAL CODICE CIVILE DEL 1865 AL FASCISMO

#### 3.1 Il mezzo secolo senza riforme

Il sistema normativo posto in essere dallo Stato unitario con l'entrata in vigore dei codici del 1865 dava piena risposta alle istanze di certezza e di stabilità giuridica fortemente avanzate nel Paese negli anni precedenti.

Si trattava, infatti, di un complesso di norme ben strutturate e coordinate tra loro, sostanzialmente rispettose delle esigenze che le avevano originate.

- **PER UN'INTRODUZIONE SUL GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL CODICE, VEDI:**

- Ghisalberti C., *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 121 ss.;
- Aquarone A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 39 ss.

Il giudizio nel complesso positivo espresso sul codice Pisanelli del 1865 restò valido anche a fronte delle perplessità e critiche di cui fu oggetto in particolare il diritto di famiglia.

- **SULLE CRITICHE AVANZATE CIRCA IL DIRITTO DI FAMIGLIA, VEDI:**

- Bonini R., *Disegno storico del diritto privato italiano*, Patron Editore, Bologna, 1980, p. 21 (comprese la nota n. 6).

Le critiche avanzate contro il sistema delineato dal codice del 1865 riguardavano, in particolare, la conservazione in esso formalizzata dell'istituto della autorizzazione maritale e del divieto di eseguire indagini sulla paternità – salvo i casi di ratto e di violenza –, nonché l'ingiusta posizione accordata ai figli adulterini ed incestuosi.

- **SUGLI ASPETTI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA PIU' CRITICATI E SULLE RAGIONI, VEDI:**

- Bonini R., *Disegno storico del diritto privato italiano*, cit., pp. 22-23 (comprese le note);
- Stolfi N., *Diritto civile*, vol. I, Utet, Torino, 1919-1934, p. 30 ss.
- Aquarone A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, cit., p. 43 ss.;
- Scialoja V., *Studi giuridici*, vol. III, parte I, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1933-1934, pp. 134-135 (autorizzazione maritale) e p. 183 ss. (indagini sulla paternità).

Maggiori consensi ricevevano invece le scelte operate circa il regime della patria potestà e la posizione dei figli naturali riconosciuti.

- **IN PROPOSITO, VEDI:**

- Ciccarello S., voce *Patria potestà (Diritto privato: legislazione previdente)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 256;
- Scialoja V., *Studi giuridici*, cit., p. 168 ss. (figli naturali);

Le perplessità dimostrate verso alcuni degli aspetti disciplinati dal codice Pisanelli condussero, già a partire dal 1867, alla formulazione di varie proposte di riforma. In particolare, tale spirito riformistico aveva riguardo, da un lato, al regime del matrimonio ed alla sua modifica nel senso di rendere obbligatoriamente precedente il matrimonio civile su quello religioso, e, dall'altro, all'introduzione del divorzio.

- **IN PROPOSITO E SULLE PROPOSTE DI RIFORMA, VEDI:**

- Vismara G., *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, in *Scritti di storia giuridica*, 5
- *La Famiglia*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 129 ss.
- Bonini R., *Disegno storico del diritto privato italiano*, cit., pp. 24-25 (comprese le note);

Nonostante i vari tentativi di apportare modifiche alla disciplina codicistica vigente, il periodo intercorrente tra il 1865 e la prima guerra mondiale fu nel complesso caratterizzato dall'inerzia del legislatore, tanto da essere definito quale «mezzo secolo senza riforme»<sup>1</sup>.

• **SUL PUNTO E SULLE RAGIONI CHE IMPEDIRONO RIFORME PARZIALI DEL CODICE (INTANGIBILITÀ DEL DIRITTO CODIFICATO), VEDI:**

- Ghisalberti C., *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, cit., p. 124 ss. e p. 183 ss.;
- Vismara G., *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, cit., p. 131 ss.;
- Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1974, p. 181 ss.

Tra le proposte di revisione del codice avanzate infruttuosamente in tale periodo, particolare rilievo assume il disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole Bianchi nel 1893: il progetto, che prevedeva l'istituzione di una commissione permanente di legislazione civile cadde tuttavia nel nulla.

• **SUL PROGETTO BIANCHI E LE PROPOSTE SUCCESSIVE, VEDI:**

- Bonini R., *Disegno storico del diritto privato italiano*, cit., p. 35 ss.;
- Stolfi N., *Diritto civile*, cit., p. 11 ss.
- Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit., p. 182 ss. e p. 192 ss.

In realtà, alcuni interventi legislativi in materia di diritto di famiglia e di condizione giuridica della donna vennero adottati a partire dalla fine del secolo.

• **SU TALI INTERVENTI VEDI:**

- Bessone M. – Roppo E., *Il diritto di famiglia. Evoluzione storica, principi costituzionali, lineamenti della riforma*, Giappichelli, Torino, 1977, p. 161;
- Vismara G., *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, cit., p. 132;
- Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit., p. 198 ss.

Come vedremo in seguito, sulla scorta di simili interventi riformatori, nel corso degli anni, dal 1865 al 1919 - anno in cui con la L. n. 1176 viene soppresso l'istituto dell'autorizzazione maritale -, la società e la concezione della famiglia si evolvono profondamente ed importanti novità intervengono nel diritto matrimoniale a partire dal 1929, dopo il concordato tra lo Stato e la Chiesa.

• **PER UNA PREMessa SULL'EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA E DEL DIRITTO MATRIMONIALE A PARTIRE DAL SECONDO DECENNIO DEL NUOVO SECOLO, VEDI:**

- Vismara G., *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, cit., p. 132 ss.

### 3.2 La legislazione di guerra nel diritto di famiglia. Il dopoguerra: i problemi della smobilitazione e della unificazione legislativa

Come osservato nelle pagine precedenti, le voci che, durante il periodo che va fino alla prima guerra mondiale, propugnarono la riforma del codice civile non trovarono poi alcun seguito. Dopo la fine della guerra, invece, in un clima di forti contrasti sociali e di nuove aspirazioni

<sup>1</sup> Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1974, p. 181 ss.

popolari, l'esigenza di dare nuova e più equa sistemazione ai rapporti sociali emerse in tutta la sua evidenza e si cominciò seriamente a pensare ad una profonda riforma del codice civile.

I riflessi della guerra e della legislazione bellica in campo civilistico furono infatti profondi: in particolare, per via della mobilitazione e della militarizzazione, si modificarono la vita delle persone e delle famiglie e notevole fu l'incidenza della legislazione di guerra sul terreno del diritto privato, sull'autonomia negoziale degli individui e sulla struttura della proprietà privata.

• **SUI RIFLESSI DELLA LEGISLAZIONE DI GUERRA SUI RAPPORTI PRIVATI, SULL'ECONOMIA E SUL TESSUTO NORMATIVO DEL PAESE, VEDI:**

- Ghisalberti C., *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, cit., p. 201 ss.;
- Bonini R., *Disegno storico del diritto privato italiano*, cit., p. 39 ss.

Le urgenti necessità della prima guerra mondiale, infatti, avevano imposto la necessità di accogliere nuovi principi di diritto pubblico e privato, dando origine ad una copiosa legislazione destinata ad incidere profondamente sul precedente impianto normativo.

Base giuridica, oltre che punto di partenza sotto l'aspetto cronologico, della nuova legislazione eccezionale fu la legge del 22 maggio 1915, che attribuiva al Governo pieni poteri per la condotta della guerra ed ampia potestà legislativa esercitabile attraverso l'emanazione di suoi decreti.

• **SULLE MODIFICHE INTRODOTTE, VEDI:**

- Stolfi N., *Diritto civile*, cit., p. 540 ss.;
- Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit., p. 203.

Si trattava, comunque, di provvedimenti aventi natura eccezionale, dettati da esigenze contingenti e diretti ad introdurre modificazioni del diritto generale che ne consentissero l'adattamento alle mutate condizioni di vita nel paese.

• **SULLA ECCEZIONALITA' DELLA LEGISLAZIONE DI GUERRA, VEDI:**

- Cogliolo P., *La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale*, Utet, Torino, 1917, p. 2 ss.
- Bessone M. – Roppo E., *Il diritto di famiglia. Evoluzione storica, principi costituzionali, lineamenti della riforma*, cit., p. 165.